



*Ente Lombardo
per la Formazione d'Impresa*

SCHEDA VALUTAZIONE REATI

ELFI

Viale Vittorio Veneto 16/a

20124 MILANO

Tel. +39.02.2023251 - Fax +39.02.2043502

e-mail: elfi@confartigianato-lombardia.it

REDAZIONE	APPROVAZIONE	DATA REVISIONE
Ref. Progetti Speciali: Roberta Gagliardi	Direttore: Claudio Sciuccati	01 del 26-01-2011
Referente ODV	Direttore : Claudio Sciuccati	02 del 06-10-2015
ODV	Direttore: Valeria Tonelotto	03 del 05-10-2020



Ente Lombardo
per la Formazione d'Impresa

1. I REATI EX D. LGS. 231/2001

I reati cui si applica la disciplina dettata dal D.Lgs 231/2001 e che sono specificatamente indicati dal presente modello organizzativo per quanto attiene ai fatti che più verosimilmente potrebbero riguardare ELFI, sono quelli indicati nel prosieguo del paragrafo (da 1.1 a 1.9).

L'analisi dei reati è stata condotta secondo il seguente schema analitico:

- Plausibili condotte illecite
- Fattispecie di reato
- Indice di rischio /
- Controlli in essere e richiami documentali
- Presenza di procedure e regolamenti interni
- Contestazioni pregresse da parte di Autorità di controllo e/o Organi di vigilanza

Segue modello grafico della "Scheda di valutazione" redatta per ogni singola tipologia di reato:

Plausibili condotte illecite	
Fattispecie di reato	
Indice di rischio	
Controlli in essere e richiami documentali	
Presenza di procedure e regolamenti	
Contestazioni da parte di Autorità di controllo e/o Organi di Vigilanza	

In particolare, per ciò che concerne l'indice di rischio è stato adottato il seguente "Criterio di valutazione ponderale", cui conseguono livelli di attuazione, di gestione e controllo distinti:

LIVELLO	DEFINIZIONE / CRITERI	AZIONI DA INTRAPRENDERE
ELEVATO	<ul style="list-style-type: none">- Esiste una correlazione diretta tra l'attività lavorativa e il reato ipotizzato per i soggetti individuati ex D.Lgs. 231/01. OPPURE <ul style="list-style-type: none">- Può configurarsi un interesse o vantaggio per l'azienda. OPPURE <ul style="list-style-type: none">- Si sono già verificate fattispecie di reato per la stessa condotta rilevata nella stessa azienda o in aziende simili (comprese le consorziate) o in situazioni operative simili. OPPURE <ul style="list-style-type: none">- Il verificarsi del danno conseguente la condotta rilevata non susciterebbe stupore in azienda.	Identificazione di specifiche figure di responsabilità / controllo rispetto all'ambito in oggetto Definizione di specifiche procedure gestionali scritte Definizione di uno specifico piano dei controlli sui processi a rischio
MEDIO	<ul style="list-style-type: none">- Esiste una correlazione indiretta tra l'attività lavorativa (condotta) e il reato ipotizzato per i soggetti individuati ex D. Lgs. 231/01. OPPURE <ul style="list-style-type: none">- E' possibile ma residuale che si configuri un interesse o vantaggio	Evidenza di una specifica attività documentale che attesti la presenza di prassi operative consolidate Definizione di uno specifico piano dei



Ente Lombardo
per la Formazione d'Impresa

	per l'azienda. OPPURE - Il fattore di rischio può provocare un danno anche se in maniera non automatica o diretta. OPPURE - E' noto qualche episodio in cui alla condotta rilevata ha fatto seguito il reato e quindi il danno.	controlli sui processi a rischio
POCO PROBABILE	Non vi è correlazione tra l'attività lavorativa e il reato. E' difficile che si configuri un interesse o vantaggio per l'azienda. Il fattore di rischio può provocare un danno solo in circostanze occasionali o sfortunate di eventi. Non sono noti o sono noti solo rari episodi già verificatisi.	Applicazione del Modello nei suoi principi generali

1.1. I REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

I reati contro la Pubblica Amministrazione sono disciplinati dal titolo II del libro secondo del codice penale.

Il D.Lgs. 231/01 contempla le seguenti ipotesi: corruzione, concussione, malversazione ai danni dello Stato e indebita percezione di erogazioni pubbliche, truffa ai danni dello Stato e frode informatica, disciplinati dagli artt. 640, II comma, n. 1, 640 bis e 640 ter c.p. (titolo XIII libro secondo del codice penale – reati contro il patrimonio).

Carattere pubblicistico di un Ente:

secondo la giurisprudenza, rilevano i seguenti aspetti:

- sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo ai fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello stato o di altri enti pubblici;
- presenza di una convenzione/concessione con la pubblica amministrazione;
- apporto finanziario da parte dello Stato;
- presenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

Nell'ottica di una maggiore tutela, si è preferita un'interpretazione estesa del concetto di pubblica amministrazione, facendovi rientrare a titolo esemplificativo:

- Amministrazioni dello Stato, enti territoriali e locali, altri enti pubblici non economici, organismi di diritto pubblico comunque denominati e loro associazioni¹;
- Imprese pubbliche e soggetti privati che adempiono una funzione pubblicistica.

I soggetti:

Pubblico ufficiale: (art. 357 comma 1 c.p.) è pubblico ufficiale colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa;

Incaricato di pubblico servizio: (art. 358 c.p.) "sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Si adotta la massima attenzione nei rapporti con i soggetti sopra elencati, con i loro dirigenti, collaboratori, dipendenti.

1.1.1. Tipologia dei reati

¹ A mero titolo di esempio: Camera, Senato, Ministeri, Regioni, Province, e Comuni; Magistratura, Forze Armate e di Polizia; Autorità Garanti per la protezione dei dati personali, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni; Agenzia delle Entrate, Amministrazioni, aziende e enti del Servizio Sanitario Nazionale, Camere di Commercio Industria artigianato e agricoltura, Istituti e Scuole e istituzioni educative, Istituzioni universitarie.

ACI, ASI, CNEL, CNR, CONI, CRI, ENEA, ENPALS, ICE, INAIL, INPDAP, INPS, ISTAT.

Organi della Commissione Europea, Pubbliche Amministrazioni degli Stati esteri.



*Ente Lombardo
per la Formazione d'Impresa*

Si provvede di seguito a descrivere brevemente le fattispecie di reato indicate dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/01.

Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)

Chiunque estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

La condotta consiste nell'aver distratto anche solo parzialmente la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta.

Il reato attiene alla fase esecutiva, successiva a quella del conseguimento dei contributi.

Non è richiesto alcun artificio o raggirò per il conseguimento dei contributi.

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato (art. 316 ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca reato previsto all'art. 640-bis c.p., chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è inferiore a euro 3.999 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Il reato si realizza nel momento dell'ottenimento del finanziamento, non rilevando l'uso che venga fatto delle erogazioni così ottenute.

Tale fattispecie di reato è residuale rispetto alla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), ossia si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi del reato di cui all'art. 640-bis c.p.

Tale reato attiene alla fase precedente l'erogazione.

Truffa (art. 640 c.p., comma 2, n. 1)

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da €. 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

- 1) se il fatto è commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;*
- 2) (omissis)...*

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra talune delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

Tale reato si può configurare, ad esempio, ove nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione ad una gara, si forniscano alla P.A. informazioni non veritiere al fine di ottenere l'aggiudicazione alla gara stessa.

E' necessario che si verifichi un pregiudizio economico in danno all'ente pubblico.



*Ente Lombardo
per la Formazione d'Impresa*

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

La pena è la reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Il reato richiede il compimento di artifici o raggiri.

Dichiarazione fraudolenta (Art. 8 D.Lgs. 74/2000)

La pena è la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Occultamento e distruzione di documenti contabili (Art. 10 D.Lgs. 74/2000)

La pena è la reclusione da tre a sette anni.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D.Lgs. 74/2000)

La pena è la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Dichiarazione infedele (Artr. 4 D.Lgs 74/2000)

La pena è la reclusione da due a quattro anni e sei mesi.

Omessa dichiarazione (Art. 5 D.Lgs. 74/2000)

La pena è la reclusione da due a cinque anni.

Frode nelle pubbliche forniture (Art. 356 c.p.)

La pena è la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a € 1.032,00.

La pena è una sanzione pecuniaria fino a 500 quote in caso di frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo rurale.

Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (accanto all'Art. 323 c.p., l'Art. 25 comma 1 del D.Lgs 231/2001)

La pena è una sanzione pecuniaria fino a 200 quote.

Contrabbando doganale (Art. 25 sexies decies)

Sanzioni pecuniarie differenziate a seconda che i diritti di confine dovuti eccedano o meno i 100.000 €, soglia oltre la quale la lesione degli interessi finanziari dell'unione è ritenuta considerevole; nel primo caso la sanzione applicabile è fino a 400 quote, nel secondo fino a 200.

Frode informatica (art. 640 ter c.p.) [se commesso in danno dello Stato o altro ente pubblico] *Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.*

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e la multa da 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.



*Ente Lombardo
per la Formazione d'Impresa*

Tale fattispecie si caratterizza rispetto alla truffa in quanto l'attività fraudolenta investe il sistema informatico o telematico del soggetto passivo, ossia l'ente pubblico o lo Stato.

Concussione (art. 317 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro anni a dodici anni.

E' un reato proprio del pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio.

Le suddette qualifiche potrebbero anche essere assunte da privati in relazione a particolari attività o incarichi.

Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino ad un anno.

Per "utilità" si intende qualunque vantaggio materiale o morale, patrimoniale o non, che abbia valore per il pubblico ufficiale.

La condotta del pubblico ufficiale si può dunque realizzare nel compimento sia di un atto dovuto sia di un atto contrario al suo dovere (ad esempio, nel primo caso, velocizzare l'evasione di una pratica che è di sua competenza, ovvero nel secondo caso, accettare denaro al fine di garantire l'aggiudicazione di una gara).

Si evidenzia che la differenza tra concussione e corruzione sta nel fatto che nella corruzione tra corrotto e corruttore vi è un accordo illecito finalizzato al comune reciproco vantaggio, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.²

Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)

Se i fatti indicati agli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

² Art. modificato dall'art. 29,co. 7, d.l. 31/5/2010 n. 78, conv., con modif., in L. 30/7/2010 n. 122, che ha aggiunto alla fine le parole "nonché il pagamento o il rimborso di tributi".



*Ente Lombardo
per la Formazione d'Impresa*

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altro utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal 1 com., chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni dell'art. 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'art. 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

In ogni caso le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art. 319bis, nell'art. 319ter e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 318.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319.

Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Le disposizioni di cui agli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quattro comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee o del regime;*
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che costituiscono le Comunità europee;*



*Ente Lombardo
per la Formazione d'Impresa*

- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche o internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.³

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

1.1.2. Individuazione delle aree a rischio reato

In relazione ai reati sopra descritti, che presuppongono tutti l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione sono state individuate le seguenti

ATTIVITA' A RISCHIO DIRETTO:

- 1) processo di regolamentazione e documentazione per ottenimento licenze ed autorizzazioni ministeriali o regionali;
- 2) processo di partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari ed il loro concreto impiego e successiva attività di rendicontazione;
- 3) processo di gestione del personale;
- 4) processo di gestione dei rapporti con gli Organi Ispettivi;
- 5) gestione servizi informatici.

indirettamente anche ATTIVITA' A RISCHIO COLLEGATO:

- 1) ciclo di fatturazione;
- 2) gestione delle risorse finanziarie
- 3) gestione dei rapporti con le Partecipate/Sedi Territoriali Confartigianato Lombardia;

Funzioni a rischio di reato (in cui il rapporto con la Pubblica Amministrazione è elemento essenziale per lo svolgimento delle attività ad esse tipiche).

La Direzione di ELFI, i Responsabili di Progetto, Referenti Territoriali, Amministratore Rete

Descrizione delle attività a rischio diretto

1) Regolamentazione e documentazione per ottenimento licenze ed autorizzazioni ministeriali o regionali

Plausibili condotte illecite	Ottenimento illegittimo o a fronte di false dichiarazioni di autorizzazioni e accreditamenti per l'acquisizione di finanziamenti Sono anche possibili ipotesi corruttive volte a ottenere illecitamente tali autorizzazioni, concessioni, licenze e/o accreditamenti da parte della PA o a ottenere trattamenti di favore
-------------------------------------	--

³ Art. modificato dalla rt. 3 della L. 3/8/2009 n. 116.



Ente Lombardo
per la Formazione d'Impresa

Fattispecie di reato	Truffa (art. 640 c.p., comma 2, n. 1) Corruzione (art. 318 c.p., art. 319 c.p., art. 322 c.p.)
Indice di rischio	ELEVATO
Controlli in essere e richiami documentali	Specifica previsione nel Codice Etico e/o nelle Norme Comportamentali: del divieto di pratiche corruttive e del fatto che i rapporti nei confronti della PA debbano essere improntati alla massima trasparenza, correttezza e collaborazione. Separazione funzionale tra chi decide i bandi cui partecipare, chi predispone e chi approva la documentazione attestante lo stato di avanzamento/conclusione delle attività finanziate (formazione o servizi al lavoro)??? Previsione di specifiche modalità di gestione dei rapporti diretti con il soggetto pubblico qualora questi, al fine di verificare il rispetto dei requisiti richiesti, richieda integrazioni o svolga controlli e ispezioni prima di provvedere all'approvazione dell'accreditamento o approvazione attività formativa o di servizi al lavoro Controllo flussi finanziari aziendali e documentazione aziendale (es. fatture passive)
Presenza di procedure e regolamenti	Protocolli GEN, AMM, Serv.Lavoro/AF
Contestazioni da parte di Autorità di controllo e/o Organi di Vigilanza	Nessuna

2) Processo di partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari ed il loro concreto impiego in conformità alla normativa comunitaria, statale, regionale e provinciale. Attività di rendicontazione

- ✓ Valutazione e delibera di partecipazione.
- ✓ Predisposizione della modulistica, firma e consegna plico,
- ✓ Predisposizione del finanziamento da parte dell'ente erogatore
- ✓ Realizzazione dell'attività
- ✓ Rendicontazione

Ecc.

Plausibili condotte illecite	Fornire dichiarazioni o documenti non veritieri al fine di accedere a finanziamenti pubblici ovvero destinare finanziamenti, sovvenzioni o contributi ricevuti a finalità diverse da quelle programmate e per le quali tali somme sono state destinate dall'ente pubblico erogante tenere condotte corruttive per ottenere illecitamente favori e /o utilità
Fattispecie di reato	art. 316 bis c.p. art. 316 ter c.p. art. 640 bis c.p. artt. 318 e ss. c.p.
Indice di rischio	ELEVATO
Controlli in essere e richiami documentali	Specifica previsione nel Codice Etico e/o nelle Norme Comportamentali: del divieto di pratiche corruttive, del fatto che i rapporti nei confronti della PA debbano essere improntati alla massima trasparenza, correttezza e collaborazione; Chiara definizione di ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo di accreditamento/ottenimento autorizzazioni/permessi/organizzazione e gestione delle attività e dei servizi al lavoro (mediante emissione di ordini di servizio, sistema deleghe e procure e job description); Previsione di specifiche istruzioni volte a garantire l'organizzazione e la tracciabilità della documentazione e delle principali fasi dei processi di erogazione di formazione e servizi al lavoro finanziati PER RENDICONTAZIONE: Previsione di specifiche istruzioni volte a garantire la tracciabilità della documentazione e delle fasi di rendicontazione delle attività formative e servizi al lavoro rendicontate; Chiara definizione dei criteri utilizzati per la raccolta e l'archiviazione dei documenti ai fini di un accesso tempestivo e di una conservazione sicura con divieto di cancellare o distruggere



*Ente Lombardo
per la Formazione d'Impresa*

	arbitrariamente i documenti conservati
Presenza di procedure e regolamenti	Protocolli GEN, AMM, Servizi Lavoro/AF
Contestazioni da parte di Autorità di controllo e/o Organi di Vigilanza	Nessuna

3) Processo di gestione del personale

L'assunzione di personale, oppure l'affidamento privilegiato (incarichi concessi con sistematicità a consulenti indipendentemente dal curriculum professionale) di incarichi o consulenze secondo le seguenti modalità.

Plausibili condotte illecite	ipotesi corruttive volte a ottenere illecitamente l'acquisizione di un bando mediante la promessa di assunzione o collaborazione di personale segnalato direttamente dai pubblici amministratori.
Indice di rischio	POCO PROBABILE
Fattispecie di reato	art. 318 c.p. Corruzione per un atto d'ufficio art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione
Controlli in essere e richiami documentali	Specifica previsione nel Codice Etico e/o nelle Norme Comportamentali: del divieto di pratiche corruttive, che i rapporti nei confronti della PA debbano essere improntati alla massima trasparenza, correttezza e collaborazione Controllo delle fatture passiva e dei relativi flussi finanziari, al fine di ridurre al minimo il rischio di procurarsi risorse da utilizzare per pratiche corruttive
Presenza di procedure e regolamenti	Procedura per la selezione Procedura per la gestione del personale Protocolli AMM (in particolare: AMM06:Gestione Rapporti con Organi Ispettivi di Controllo)
Contestazioni da parte di Autorità di controllo e/o Organi di Vigilanza	Nessuna

4) Rapporti con Organi di Ispezione

Plausibili condotte illecite	Induzione dei funzionari pubblici alla omissione di segnalazioni o di rilievi o all'irrogazione di sanzioni o comunque all'individuazione di irregolarità.
Indice di frequenza/probabilità dell'accadimento	ELEVATO
Fattispecie di reato	art. 319 c.p. art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione
Controlli in essere e richiami documentali	Chiara definizione di ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo di accreditamento/ottenimento autorizzazioni/permessi/organizzazione e gestione delle attività e dei servizi al lavoro (mediante emissione di ordini di servizio, sistema deleghe e procure e job description); Formalizzazione delle disposizioni che individuano le funzioni dell'ente soggette a verifiche, ispezioni e controlli/accertamenti, elencando tutti i soggetti incaricati alla gestione di tali verifiche. Previsione di specifiche modalità di gestione dei rapporti diretti con il soggetto pubblico qualora questi, al fine di verificare il rispetto dei requisiti richiesti, richieda integrazioni o svolga controlli e ispezioni prima di provvedere all'approvazione dell'accREDITAMENTO o approvazione attività



Ente Lombardo
per la Formazione d'Impresa

	formativa o di servizi al lavoro. Richiamo Codice Etico e norme di comportamentali
Presenza di procedure e regolamenti	Protocollo SCH AMM06: Gestione Rapporti con Organi Ispettivi di Controllo Protocollo SCH GEN.04 Gestione Rapporti con Pubblica Amministrazione per ottenimento licenze ed autorizzazioni
Contestazioni da parte di Autorità di controllo e/o Organi di Vigilanza	Nessuna

5) gestione dei sistemi informatici

640-ter c.p. c.p. frode informatica, se commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico

Plausibili condotte illecite	Alterazione dei sistemi informatici hardware o software (software gestionale aziendale per gestione progetti meganet/portali degli enti finanziatori) oppure interventi da parte di personale che non ha diritto sui dati od informazioni dei progetti gestiti al fine di trarne vantaggio ipotesi di modifica di dati fiscali, previdenziali aziendali già trasmessi all'Amministrazione; e anche a fronte di finanziamento pubblico legittimamente conseguito, violazione del sistema informatico al fine di inserire un importo superiore del finanziamento medesimo; e ancora alterazione e manipolazione di registri informatici
Indice di rischio	MEDIO
Fattispecie di reato	640-ter c.p., anche in eventuale concorso con art. 615-ter (accesso abuso ad un sistema informatico o telematico) e art. 491 c.p. (falso informatico)
Controlli in essere e richiami documentali	Definizione di un sistema di controlli interno all'ente che preveda ai fini del corretto e legittimo accesso ai sistemi informativi della Pubblica Amministrazione: <ul style="list-style-type: none">- adeguato riscontro delle password di abilitazione per l'accesso ai sistemi informativi degli enti finanziatori, possedute per ragioni di servizio, da determinati dipendenti appartenenti a specifiche funzioni dell'Ente.- la puntuale verifica dell'osservanza, da parte dei dipendenti medesimi, di ulteriori misure di sicurezza adottate dall'ente.
Presenza di procedure e regolamenti	Documento Programmatico per la Sicurezza dei dati Istruzione per la gestione delle password e della rete informatica.
Contestazioni da parte di Autorità di controllo e/o Organi di Vigilanza	Nessuna

10.2. I REATI SOCIETARI

Il presente paragrafo riguarda i reati societari secondo le fattispecie indicate dagli art. 25-ter del Decreto, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo a:

10.2.1. Tipologia dei reati

I) Falsità in comunicazioni, prospetti e relazioni

Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali

Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto



*Ente Lombardo
per la Formazione d'Impresa*

profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nella altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo alla quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a un anno e sei mesi.

La punibilità è estesa anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o creditori

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.

Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di



*Ente Lombardo
per la Formazione d'Impresa*

amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

E' un reato proprio di amministratori, direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori.

A differenza della fattispecie di cui all'art. 2621 c.c., è necessario in questo caso che dalla condotta derivi un danno patrimoniale.⁴

~~Art. 37, comma 34, del d.lgs. 39 del 27 gennaio 2010 Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione~~

~~Art. 2624. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione⁵~~

~~I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.~~

~~Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.~~

Art. 2625. Impedito controllo.⁶

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

E' un reato proprio degli amministratori.

Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino a un anno.

⁴ Cass. Pen. 19.6.2002, n. 23449 "Il reato previsto dall'art. 2621 c.c. (false comunicazioni sociali), come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 11-4-2002, n. 61, si distingue da quello di cui all'art. 2622 stesso codice (false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori), atteso che, nel primo, sono punite le false comunicazioni dirette ai soci o al pubblico, nel secondo, quelle che provocano una diminuzione patrimoniale per i soci o i creditori. Ne consegue che, mentre l'art. 2621 cod. civ. prevede un reato di pericolo (a tutela della regolarità dei bilanci e delle altre comunicazioni sociali, in quanto interesse della generalità), l'art. 2622 introduce nell'ordinamento un reato di danno a tutela degli interessi di soci e creditori".

⁵ Art. abrogato dall'art. 37, co. 34 D.lgs. 39/2010.

⁶ Art. modificato dall'art. 37, co. 35 D.Lgs. 39/2010 [testo previgente, primo comma: "Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa"].



*Ente Lombardo
per la Formazione d'Impresa*

E' un reato proprio degli amministratori.

Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino a un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Il reato può essere commesso dagli amministratori.

Si applica anche in relazione a riserve non costituite con utili (ad esempio, riserve da sovrapprezzo o da rivalutazione).

Appare difficile da configurarsi nell'interesse o vantaggio dell'ente.

Art. 2628 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino a un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Soggetti attivi sono i soli amministratori.

Appare difficile da configurarsi nell'interesse o vantaggio dell'ente.

Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

E' un reato proprio degli amministratori.

Art. 2629-bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto di interessi

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391 primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

L'art. 2391, comma primo, c.c., impone agli amministratori delle società per azioni di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini,



*Ente Lombardo
per la Formazione d'Impresa*

l'origine e la portata. Gli amministratori delegati devono astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale. L'amministratore unico deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

E' reato proprio degli amministratori e soci conferenti.

Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

E' un reato "comune" ossia può essere commesso da "chiunque".

Art. 2637 c.c. Aggiotaggio

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazione simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.



*Ente Lombardo
per la Formazione d'Impresa*

E' un reato "comune" ossia può essere commesso da "chiunque".

Art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori delle società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

1.2.2 Individuazione delle aree a rischio reato

In relazione ai reati sopra indicati, le Aree a rischio che presentano maggiori profili di criticità possono essere le seguenti:

ATTIVITA' A RISCHIO DIRETTO:

- 1) Redazione del bilancio d'esercizio
- 2) Contributi associativi
- 3) Rapporti con le società associate/partecipate
- 4) Gestione dei rapporti con il Collegio dei Revisori dei Conti
- 5) Rapporti con autorità pubbliche di vigilanza

ATTIVITA' A RISCHIO COLLEGATO

- 1) Ciclo di fatturazione
- 2) Gestione risorse finanziarie
- 3) Gestione rapporti con le associate

Descrizione delle attività a rischio diretto:

1) redazione del bilancio d'esercizio

Art. 2621 c.c. : False comunicazioni sociali

Art. 2622 c.c.: False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori

- esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero oppure omissione di informazioni imposte dalla legge
- costituzione di riserve occulte
- mancata indicazione in bilancio di un debito soggetto a contenzioso

~~Art. 2624 c.c.: Falsità nelle relazioni o comunicazioni delle società di revisione abrogato~~

Art. 2625 c. 2 c.c.: Impedito controllo

- distruzione / occultamento di libri o documenti sociali;
- diniego espresso a fornire informazioni sull'attività di gestione;



Ente Lombardo
per la Formazione d'Impresa

- ritardo nell'adempiere le richieste di coloro che hanno il potere di controllo.

Art. 2629 c.c.: Operazioni in pregiudizio dei creditori
illegittime operazioni di riduzione del capitale sociale, al di fuori dei casi *ex lege* consentiti.

Art. 2629-bis c.c.: Omessa comunicazione del conflitto di interessi
violazioni del combinato disposto dagli artt. 2629-bis e 2391, 1° co., c.c.

Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'Assemblea

- provocare il conseguimento di un *quorum* che, in assenza della condotta vietata, non si sarebbe raggiunto, portando, comunque, a una risoluzione anomala.

Funzioni a rischio di reato

Direzione, Collegio Revisori dei Conti, Amministrazione, Referenti Territoriali.

Descrizione delle attività a rischio diretto

1) Redazione bilancio di esercizio

Plausibili condotte illecite	Nell'ambito dell'attività individuata, le fattispecie di reato sono riconducibili a: <ul style="list-style-type: none">- esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero oppure omissione di informazioni imposte dalla legge- costituzione di riserve occulte- mancata indicazione in bilancio di un debito soggetto a contenzioso- riduzione fittizia delle perdite
indice di rischio	MEDIO
Fattispecie di reato	Art. 2621. <i>False comunicazioni sociali.</i> - Art. 2622 c.c. <i>False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o creditori</i> Art. 2624. <i>Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione</i> Art. 2625. <i>Impedito controllo</i> Art. 2626. <i>Indebita restituzione dei conferimenti.</i> Art. 2627. <i>Illegale ripartizione degli utili e delle riserve.</i> Art. 2628. <i>Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante.</i> Art. 2629. <i>Operazioni in pregiudizio dei creditori.</i> Art. 2629-bis. <i>Omessa comunicazione del conflitto d'interessi</i> Art. 2632. <i>Formazione fittizia del capitale</i> Art. 2633. <i>Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.</i> Art. 2635. <i>Corruzione tra privati</i> Art. 2636. <i>Illecita influenza sull'assemblea</i> Art. 2637. <i>Aggiotaggio.</i> Art. 2638. <i>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.</i>
Controlli in essere e richiami documentali	L'ente prescrive di evitare la nomina di amministratori o direttori generali con precedenti penali e/o carichi pendenti per reati riconducibili alle fattispecie di cui al d. lgs. 231/01; Esplicita previsione nel codice etico e norme di comportamento dei principi di corretto comportamento per tutti i dipendenti coinvolti nella formazione del bilancio L'ente prescrive riunioni periodiche tra Collegio sindacale, OdV, responsabile amministrativo e eventuale società di revisione del bilancio; Effettuare frequenti riconciliazioni; E' prevista specifica formazione alle risorse che operino nelle aree a rischio; Prevedere la distinzione tra chi decide la spesa e chi la controlla. Chi è responsabile dell'autorizzazione al pagamento di fatture deve controllare la documentazione giustificativa e lasciare traccia scritta evidente dell'avvenuta autorizzazione.
Presenza di procedure e regolamenti	Protocolli GEN e AMM



Ente Lombardo
per la Formazione d'Impresa

Contestazioni da parte di Autorità di controllo e/o Organi di Vigilanza	Nessuna
--	---------

2) Contributi associativi

Esiste da parte delle Associazioni territoriali all'atto dell'adesione al Consorzio il versamento di una quota di adesione (vedi Atto Costitutivo del Consorzio).

Plausibili condotte illecite	Nell'ambito dell'attività individuata, le fattispecie di reato sono riconducibili a: distruzione / occultamento di libri o documenti sociali; diniego espresso a fornire informazioni sull'attività di gestione; ritardo nell'adempire le richieste di coloro che hanno il potere di controllo; illegittime operazioni di riduzione del capitale sociale, al di fuori dei casi ex lege consentiti.
indice di rischio	BASSO
Fattispecie di reato	
Controlli in essere e richiami documentali	Esplicita previsione nel codice etico e norme di comportamentali dei principi di corretto comportamento per tutti i dipendenti coinvolti nella formazione del bilancio; Previsione di specifici protocolli che definiscano quali dati e notizie debbono essere forniti all'Amministrazione e quali controlli devono essere svolti .
Presenza di procedure e regolamenti	Protocolli GEN e AMM
Contestazioni da parte di Autorità di controllo e/o Organi di Vigilanza	Nessuna

3) Rapporti con le società partecipate / sedi territoriali

Plausibili condotte illecite	Nell'ambito dell'attività individuata, le fattispecie di reato sono riconducibili a: - esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero oppure omissione di informazioni imposte dalla legge - costituzione di riserve occulte - mancata indicazione in bilancio di un debito soggetto a contenzioso - sotto/sovra fatturazione anche reciproca
indice di rischio	MEDIO
Fattispecie di reato	Art. 2621. <i>False comunicazioni sociali.</i> - Art. 2622 c.c. <i>False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o creditori</i> Art. 2624. <i>Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione</i> Art. 2625. <i>Impedito controllo</i> Art. 2626. <i>Indebita restituzione dei conferimenti.</i> Art. 2627. <i>Illegale ripartizione degli utili e delle riserve.</i> Art. 2628. <i>Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante.</i> Art. 2629. <i>Operazioni in pregiudizio dei creditori.</i> Art. 2629-bis. <i>Omessa comunicazione del conflitto d'interessi</i> Art. 2632. <i>Formazione fittizia del capitale</i> Art. 2633. <i>Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.</i> Art. 2635. <i>Corruzione tra privati</i> Art. 2636. <i>Illecita influenza sull'assemblea</i> Art. 2637. <i>Aggiotaggio.</i> Art. 2638. <i>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.</i>



Ente Lombardo
per la Formazione d'Impresa

Controlli in essere e richiami documentali	Esplicita previsione nel codice etico e norme di comportamentali dei principi di corretto comportamento per tutti i dipendenti coinvolti nella formazione del bilancio Prevedere riunioni periodiche tra Collegio sindacale, responsabile amministrativo ed eventuale società di revisione del bilancio; Valutare l'opportunità di coinvolgere l'OdV in riunioni ad hoc. Gestione ciclo fatturazione.
Presenza di procedure e regolamenti	Protocolli GEN e AMM
Contestazioni da parte di Autorità di controllo e/o Organi di Vigilanza	Nessuna

4) Gestione dei rapporti con il Collegio dei Revisori dei Conti

Plausibili condotte illecite	Nell'ambito della gestione dei rapporti con il Collegio dei Revisori Contabili le fattispecie di reato sono riconducibili a: <ul style="list-style-type: none">- distruzione / occultamento di libri o documenti sociali;- diniego espresso a fornire informazioni sull'attività di gestione;- ritardo nell'adempiere le richieste di coloro che hanno il potere di controllo.
indice di rischio	MEDIO
Fattispecie di reato	Art. 2621. <i>False comunicazioni sociali.</i> - Art. 2622 c.c. <i>False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o creditori</i> Art. 2624. <i>Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione</i> Art. 2625. <i>Impedito controllo</i> Art. 2626. <i>Indebita restituzione dei conferimenti.</i> Art. 2627. <i>Illegale ripartizione degli utili e delle riserve.</i> Art. 2628. <i>Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante.</i> Art. 2629. <i>Operazioni in pregiudizio dei creditori.</i> Art. 2629-bis. <i>Omessa comunicazione del conflitto d'interessi</i> Art. 2632. <i>Formazione fittizia del capitale</i> Art. 2633. <i>Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.</i> Art. 2635. <i>Corruzione tra privati</i> Art. 2636. <i>Illecita influenza sull'assemblea</i> Art. 2637. <i>Aggiotaggio.</i> Art. 2638. <i>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.</i>
Controlli in essere e richiami documentali	Esplicita previsione nel codice etico e norme di comportamentali dei principi di corretto comportamento per tutti i dipendenti coinvolti nella formazione del bilancio Previsione di riunioni periodiche tra Collegio sindacale, responsabile amministrativo e eventuale società di revisione del bilancio; Valutare l'opportunità di coinvolgere l'OdV in riunioni ad hoc. Tempestiva messa a disposizione di tutti i componenti del CdA della bozza del bilancio, prima della riunione del CdA per l'approvazione dello stesso con evidenza della distribuzione avvenuta; Comunicazione sistematica all'OdV di qualsiasi incarico conferito dal CdA a Organi di Controllo.
Presenza di procedure e regolamenti	Protocolli GEN e AMM
Contestazioni da parte di Autorità di controllo e/o Organi di Vigilanza	Nessuna

5) Rapporti con autorità pubbliche di vigilanza



Ente Lombardo
per la Formazione d'Impresa

Plausibili condotte illecite	Nell'ambito dell'attività individuata, le fattispecie di reato sono riconducibili a: <ul style="list-style-type: none">- esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero oppure omissione di informazioni imposte dalla legge- costituzione di riserve occulte- mancata indicazione in bilancio di un debito soggetto a contenzioso- distruzione / occultamento di libri o documenti sociali;- diniego espresso a fornire informazioni sull'attività di gestione;- ritardo nell'adempire le richieste di coloro che hanno il potere di controllo;- illegittime operazioni di riduzione del capitale sociale, al di fuori dei casi <i>ex lege</i> consentiti;- provocare il conseguimento di un <i>quorum</i> che, in assenza della condotta vietata, non si sarebbe raggiunto, portando, comunque, a una risoluzione anomala.
indice di rischio	MEDIO
Fattispecie di reato	Art. 2621. False comunicazioni sociali. - Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o creditori Art. 2624. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione Art. 2625. Impedito controllo Art. 2626. <i>Indebita restituzione dei conferimenti.</i> Art. 2627. <i>Illegale ripartizione degli utili e delle riserve.</i> Art. 2628. <i>Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante.</i> Art. 2629. <i>Operazioni in pregiudizio dei creditori.</i> Art. 2629-bis. <i>Omessa comunicazione del conflitto d'interessi</i> Art. 2632. <i>Formazione fittizia del capitale</i> Art. 2633. <i>Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.</i> Art. 2635. <i>Corruzione tra privati</i> Art. 2636. <i>Illecita influenza sull'assemblea</i> Art. 2637. <i>Aggiotaggio.</i> Art. 2638. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.
Controlli in essere e richiami documentali	Esplicita previsione nel codice etico e norme di comportamentali dei principi di corretto comportamento per tutti i dipendenti coinvolti nella formazione del bilancio Prevedere riunioni periodiche tra Collegio sindacale, responsabile amministrativo e eventuale società di revisione del bilancio; Valutare l'opportunità di coinvolgere l'OdV in riunioni ad hoc. Comunicazione sistematica all'OdV di qualsiasi incarico conferito dal CdA a Organi di Controllo.
Presenza di procedure e regolamenti	Protocolli GEN e AMM
Contestazioni da parte di Autorità di controllo e/o Organi di Vigilanza	Nessuna

1.3. I REATI INFORMATICI E IL TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

Il presente paragrafo riguarda i reati informatici e il trattamento illecito di dati secondo le fattispecie indicate dagli art. 24-bis del Decreto, ex art. 7 comma 1, L. 18 marzo 2008, n. 48.

1.3.1. Tipologia dei reati

Art. 615-ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico e telematico

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al*



*Ente Lombardo
per la Formazione d'Impresa*

- servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*
 - 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli casi si procede d'ufficio.

Art. 615-quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole, chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a un anno e con la multa sino a €. 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da €. 5.164 a €. 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617quater.

Art. 615-quinquies c.p. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Art. 617-quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rileva, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema;*
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.*



*Ente Lombardo
per la Formazione d'Impresa*

Art. 617-quinquies c.p. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater

Art. 635 -bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugga, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

Art. 635-ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da un altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 635-quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 635-quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

Se il fatto di cui all'articolo 635quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 640-quinquies c.p. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti



*Ente Lombardo
per la Formazione d'Impresa*

dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Art. 491bis c.p. Documenti informatici

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

1.3.2. Individuazione delle aree a rischio

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra elencate, le aree a rischio che presentano profili di maggiore criticità sono:

ATTIVITA' A RISCHIO DIRETTO:

- 1) Gestione dei sistemi informativi
- 2) Gestione delle attività legate all'invio della documentazione mediante sistema informatico degli enti finanziatori

Funzioni a rischio di reato:

Direzione, Responsabili di Progetto, Referenti Territoriali, Amministratore di Rete

Descrizione delle attività a rischio diretto

1) Gestione dei sistemi informativi

Plausibili condotte illecite	Nell'ambito dell'attività individuata, le fattispecie di reato sono riconducibili a: Manomissione sistemi informatici e compromissione misure di sicurezza Utilizzo indebito di password Frode informatica Danneggiamento sistema informatico interno Accesso a dati sensibili
indice di rischio	MEDIO
Fattispecie di reato	Art. 615-ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico e telematico Art. 615-quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici Art. 617-quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche Art. 617-quinquies c.p. Art. 617-sexies c.p. Installazione di apparecchiature o soppressione di contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche Art. 635-bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici Art. 635-quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici Art. 635-quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità Art. 640-quinquies c.p. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica Art. 491bis c.p. Documenti informatici
Controlli in essere e richiami documentali	Definizione di un sistema di controlli interno all'ente che preveda ai fini del corretto e legittimo accesso ai sistemi informativi dell'Ente: <ul style="list-style-type: none">- adeguato riscontro delle password di abilitazione per l'accesso ai sistemi informativi interni, possedute per ragioni di servizio, da determinati dipendenti appartenenti a specifiche funzioni dell'Ente.- la puntuale verifica dell'osservanza, da parte dei dipendenti medesimi, di ulteriori misure di sicurezza adottate dall'ente.



Ente Lombardo
per la Formazione d'Impresa

Presenza di procedure e regolamenti	Documento Programmatico per la Sicurezza dei dati Istruzione per la gestione delle password e della rete informatica.
Contestazioni da parte di Autorità di controllo e/o Organi di Vigilanza	Nessuna

2) Gestione delle attività legate all'invio della documentazione mediante sistema informatico degli enti finanziatori

Plausibili condotte illecite	Frode informatica ai danni degli enti finanziatori
indice di rischio	MEDIO
Fattispecie di reato	Art. 615-ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico e telematico Art. 615-quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici Art. 617-quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche Art. 617-quinquies c.p. Art. 617-sexies c.p. Installazione di apparecchiature o soppressione di contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche Art. 635-bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici Art. 635-ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità Art. 635-quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici Art. 635-quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità Art. 640-quinquies c.p. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica Art. 491bis c.p. Documenti informatici
Controlli in essere e richiami documentali	Definizione di un sistema di controlli interno all'ente che preveda ai fini del corretto e legittimo accesso ai sistemi informativi della Pubblica Amministrazione: <ul style="list-style-type: none">- adeguato riscontro delle password di abilitazione per l'accesso ai sistemi informativi degli enti finanziatori, possedute per ragioni di servizio, da determinati dipendenti appartenenti a specifiche funzioni dell'Ente.- la puntuale verifica dell'osservanza, da parte dei dipendenti medesimi, di ulteriori misure di sicurezza adottate dall'ente.- adeguato riscontro (email) della trasmissione della password di accesso ai referenti territoriali.
Presenza di procedure e regolamenti	Documento Programmatico per la Sicurezza dei dati Istruzione per la gestione delle password e della rete informatica.
Contestazioni da parte di Autorità di controllo e/o Organi di Vigilanza	Nessuna

1.4. REATI CONTRO LA PERSONA INDIVIDUALE

I reati in esame sono disciplinati dall'art. 25-quinquies del D. Lgs. 231/01.

L'art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228, contenente "Misure contro la tratta di persone", aggiungeva, al catalogo dei reati di cui al D. Lgs. 231/01, l'art. 25-quinquies rubricato



*Ente Lombardo
per la Formazione d'Impresa*

“Sanzioni amministrativa nei confronti di persone giuridiche, società e associazioni per delitti contro la personalità individuale”.

Le successive modifiche sono passate anzitutto per la legge 6 febbraio 2006 n. 38 contenente *“Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedo-pornografia anche a mezzo Internet”*. Questa legge, intervenendo sempre sull'art. 25-quinquies, ha esteso la responsabilità degli enti al nuovo reato di *“Pornografia virtuale”* di cui all'art. 600 quater 1 c.p.

1.4.1. Tipologia dei reati

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene in una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a veti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

~~La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.~~

Prostituzione minorile (articolo 600 bis c.p.)

Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 euro a 154.937 euro [600-sexies].

Salvo che il fatto costituisca più grave reato [609-quater], chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164.

Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni⁷.

Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi [600-septies, 609-decies, 734-bis].

Pornografia minorile (art. 600ter c.p.)

Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate

⁷ L'art. 1 l. 6 febbraio 2006, n. 38 ha sostituito i commi secondo, terzo e quarto all'originario secondo comma. Il testo del comma era il seguente: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a lire dieci milioni [5.164 euro]. La pena è ridotta di un terzo se colui che commette il fatto è persona minore degli anni diciotto».



*Ente Lombardo
per la Formazione d'Impresa*

all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Detenzione di materiale pornografico (art. 600quater c.p.)

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 600 ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Pornografia virtuale (art. 600quater 1 c.p.)

Le disposizioni di cui agli articoli 600ter e 600quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600quinqüies c.p.)

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei mesi a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.

Tratta di persone (art. 601 c.p.)⁸

Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

~~La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.~~

Acquisto e alienazione di schiavi (Art. 602 c.p.)⁹

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

~~La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.~~

⁸ Il comma 2 è stato abrogato dall'art. 3 L. 2/7/2010 n. 108.

⁹ Il comma 2 è stato abrogato dall'art. 3 L. 2/7/2010 n. 108



*Ente Lombardo
per la Formazione d'Impresa*

Adescamento di minorenni (Art. 609 undecies c.p.)

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

1.4.2. Individuazione delle aree a rischio

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra elencate, le aree a rischio che presentano profili di maggiore criticità sono:

ATTIVITA' A RISCHIO DIRETTO:

1) Utilizzo rete informatica

Utilizzo internet, accesso alla rete, posta elettronica. (Tutti i dipendenti spesso sono dotati di computer aziendale) – vedi codice etico

Fattispecie di reato:

art. 600ter c.p.: pornografia minorile

art. 600quater c.p.: detenzione di materiale pornografico

art. 600quater 1 c.p.: pornografia virtuale

2) Selezione del personale

Funzioni a rischio di reato

Direzione e Amministratore di Rete

Descrizione delle attività a rischio diretto

1) Utilizzo rete informatica

Plausibili condotte illecite	A fronte di una ampia libertà di poter navigare su internet senza alcuna limitazione, la possibilità di essere coinvolti in reati relativi alla pornografia minorile e a quella virtuale in genere e quindi di detenere, attraverso i suddetti canali materiali pornografici.
indice di rischio	MEDIO
Fattispecie di reato	art. 600ter c.p.: pornografia minorile art. 600quater c.p.: detenzione di materiale pornografico art. 600quater 1 c.p.: pornografia virtuale art. 609undecies c.p.: adescamento di minorenni
Controlli in essere e richiami documentali	Sistema di controllo password; sistema firewall attivo in modo da escludere l'accesso a siti di pornografia in genere; Specifica previsione nel Codice Etico e nelle Norme Comportamentali della necessità di utilizzare gli strumenti aziendali esclusivamente ai fini professionali.
Presenza di procedure e regolamenti	Istruzione per la gestione delle password e della rete informatica. Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati aggiornato
Contestazioni da parte di Autorità di controllo e/o Organi di Vigilanza	Nessuna



*Ente Lombardo
per la Formazione d'Impresa*

2) Selezione del Personale

Plausibili condotte illecite	A fronte di una ampia libertà di poter navigare su internet senza alcuna limitazione (SIA PER IL PERSONALE INTERNO CHE PER GLI ESTERNI), la possibilità di essere coinvolti in reati relativi alla pornografia minorile e a quella virtuale in genere e quindi di detenere, attraverso i suddetti canali materiali pornografici.
indice di rischio	MEDIO
Fattispecie di reato	art. 600ter c.p.: pornografia minorile art. 600quater c.p.: detenzione di materiale pornografico art. 600quater 1 c.p.: pornografia virtuale art. 609undicies c.p.: adescamento di minorenni
Controlli in essere e richiami documentali	Selezionare personale interno che non ha pendenze giudiziarie relative a questi reati Sistema di controllo password; Sistema firewall attivo in modo da escludere l'accesso a siti di pornografia in genere; Prevedere l'uso di strumenti informatici solo a personale autorizzato, Specificare la previsione nel Codice Etico e nelle Norme Comportamentali della necessità di utilizzare gli strumenti aziendali esclusivamente ai fini professionali.
Presenza di procedure e regolamenti	Istruzione per la gestione delle password e della rete informatica. Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati aggiornato
Contestazioni da parte di Autorità di controllo e/o Organi di Vigilanza	Nessuna

1.5 I REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI E GRAVISSIME COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

I reati in esame sono disciplinati dall'art. 25-septies del D. Lgs. 231/01 e riferiti alle disposizioni di cui al D. Lgs. N. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i (c.d. Testo Unico in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro).

La legge n. 123 del 3 agosto 2007, in attuazione dell'art. 11 della legge 300/2000, ha aggiunto due ulteriori fattispecie di reato al catalogo contenuto nel D. Lgs. 231/01, ossia il reato di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e quello di lesioni colpose commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni, tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 590 c. 3, c.p.).

10.5.1. Tipologia dei reati

Si provvede di seguito a descrivere brevemente le fattispecie di reato indicate dall'art. 25-septies del D.Lgs. 231/01.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con la violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

- 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2 lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche;*
- 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.*



*Ente Lombardo
per la Formazione d'Impresa*

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesione di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Lesioni personali colpose (art. 590 c. 3 c.p.)

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni¹⁰.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

1.5.2. Individuazione delle aree a rischio reato

In relazione ai reati sopra descritti, sono state individuate le seguenti ATTIVITA' A RISCHIO di reato:

ATTIVITA' A RISCHIO DIRETTO:

- 1) Formazione, informazione addestramento
- 2) Gestione sorveglianza sanitaria
- 3) Gestione delle emergenze
- 4) Luoghi di lavoro e attrezzature di lavoro, disposizioni per la protezione personale, impianti e apparecchiature elettriche, segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro, movimentazione manuale carichi, videoterminali¹¹.

Condotte: Violazione delle prescrizioni del D.Lgs 81/08 s.m.i.

¹⁰ Comma sostituito dall'[art. 2¹ l. 21 febbraio 2006, n. 102](#) e successivamente integrato dall'[art. 1 del d.l. 23 maggio 2008, n. 92](#), conv., con modif., dalla [legge 24 luglio 2008, n. 125](#).

¹¹ Questa è la lista completa delle aree di rischio: luoghi di lavoro e attrezzature di lavoro, disposizioni per la protezione personale, impianti e apparecchiature elettriche, cantieri temporanei o mobili, costruzioni o lavori in quota, segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro, movimentazione manuale carichi, videoterminali, agenti fisici, agenti chimici, agenti cancerogeni e mutageni, esposizione all'amianto, agenti biologici, atmosfere esplosive. L'ente ha individuato tra di esse quelle più attinenti alla propria attività.



*Ente Lombardo
per la Formazione d'Impresa*

Funzioni a rischio di reato

Direzione e Amministrazione

Descrizione delle attività a rischio diretto

1) Formazione, informazione addestramento

Plausibili condotte illecite	Chiunque determini la morte o lesioni gravi o gravissime del personale alle proprie dipendenze o ai collaboratori coinvolti per mancata evidenza di esecuzione di formazione e informazione e addestramento sul D.Lgs 81/2008
indice di rischio	BASSO
Fattispecie di reato	Omicidio colposo (art. 589 c.p.) Lesioni gravi o gravissime personali colpose (art. 590 c. 3 c.p.)
Controlli in essere e richiami documentali	Valutazione dei Rischi aziendale aggiornata Pianificazione della formazione obbligatoria anche grazie alla documentazione di sistema qualità Verbali di formazione e addestramento in tema di sicurezza sul lavoro
Presenza di procedure e regolamenti	Valutazione dei Rischi aziendale aggiornata
Contestazioni da parte di Autorità di controllo e/o Organi di Vigilanza	Nessuna

2) Gestione Sorveglianza Sanitaria

Plausibili condotte illecite	Chiunque determini la morte o lesioni gravi o gravissime del personale alle proprie dipendenze o ai collaboratori coinvolti per mancata attuazione delle sorveglianza sanitaria
Fattispecie di reato	Omicidio colposo (art. 589 c.p.) Lesioni gravi o gravissime personali colpose (art. 590 c. 3 c.p.)
indice di rischio	BASSO
Controlli in essere e richiami documentali	Evidenza incarico medico del Lavoro Esiti controlli/esami periodici
Presenza di procedure e regolamenti	Documento di Valutazione di Valutazione Rischi aggiornato
Contestazioni da parte di Autorità di controllo e/o Organi di Vigilanza	Nessuna

3) Gestione Emergenze

Plausibili condotte illecite	Chiunque determini la morte o lesioni gravi o gravissime del personale alle proprie dipendenze o ai collaboratori coinvolti per mancata formalizzazione del Piano e delle prove di evacuazione;
Fattispecie di reato	Omicidio colposo (art. 589 c.p.) Lesioni gravi o gravissime personali colpose (art. 590 c. 3 c.p.)



Ente Lombardo
per la Formazione d'Impresa

indice di rischio	MEDIO
Controlli in essere e richiami documentali	Formalizzazione Piano Emergenza
Presenza di procedure e regolamenti	Documento di Valutazione di Valutazione Rischi aggiornato Piano Emergenza Verbale piano di evacuazione
Contestazioni da parte di Autorità di controllo e/o Organi di Vigilanza	Nessuna

4) Luoghi di lavoro e attrezzature di lavoro, disposizioni per la protezione personale, impianti e apparecchiature elettriche, segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro, movimentazione manuale carichi, videoterminali

Plausibili condotte illecite	Chiunque determini la morte o lesioni gravi o gravissime del personale alle proprie dipendenze o ai collaboratori coinvolti per : <ul style="list-style-type: none">- Mancata formalizzazione del Documento di Valutazione di Valutazione Rischi;- Mancata attuazione delle disposizioni in merito alle risorse necessarie per adeguatezza strumenti e attrezzature sui luoghi di lavoro.
Fattispecie di reato	Omicidio colposo (art. 589 c.p.) Lesioni gravi o gravissime personali colpose (art. 590 c. 3 c.p.)
indice di rischio	BASSO
Controlli in essere e richiami documentali	Chiara definizione contrattuale incarico per RSPP, RLS (ove applicabile) e per la società di servizi che si occupa degli adempimenti secondo D.Lgs 81/2008.
Presenza di procedure e regolamenti	Documento di Valutazione di Valutazione Rischi aggiornato Verbali di addestramento e consegna DPI al personale Acquisizione qualifiche del personale Esistenza segnaletica e attrezzature necessarie con regolari controlli di manutenzione (estintori)
Contestazioni da parte di Autorità di controllo e/o Organi di Vigilanza	Nessuna

1.6. I REATI AMBIENTALI

1.6.1. Tipologia di reati

I reati qui esaminati sono stati introdotti dal T.U. Ambiente, D. Lgs. 152/2006, art. 192 (rubricato "Divieto di abbandono"), il quale stabilisce che:

c. 1. "L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati".

c. 4. "Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni".

1.6.2. Individuazione delle aree a rischio reato

In relazione ai reati sopra descritti, sono state individuate le seguenti ATTIVITA' A RISCHIO di reato:



Ente Lombardo
per la Formazione d'Impresa

ATTIVITA' A RISCHIO DIRETTO:

1) Gestione e smaltimento rifiuti

Condotte: Violazioni alle prescrizioni del T.U. Ambiente, D. Lgs. 152/2006, art. 192

Funzioni a rischio di reato

La Direzione

Descrizione delle attività a rischio diretto

1) Gestione e smaltimento rifiuti

Plausibili condotte illecite	Si evince la fattispecie di reato nel momento in cui si determini il rilascio in controllato di rifiuti a causa di un mancato rispetto delle prescrizioni legali inerenti gli aspetti ambientali; non vi sia informazione e formazione ai dipendenti e collaboratori circa le logiche di rispetto ambientale
indice di rischio	POCO PROBABILE
Fattispecie di reato	Reato di abbandono dei rifiuti e di deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo. Art.192 c. 4T.U. Ambiente D.Lgs. 152/2006
Controlli in essere e richiami documentali	Rispettare tutte le prescrizioni legali e contrattuali inerenti gli aspetti ambientali attraverso la applicazione e l'aggiornamento costante di tutta la normativa ambientale, nazionale e locale o contrattuale; Progettare ed erogare i servizi secondo logiche di rispetto delle risorse ambientali e prevenzione dell'inquinamento, per quanto applicabile; Informazione/formazione e sensibilizzazione del personale al rispetto dell'ambiente e comunicazione dei principi di politica ambientale adottati dall'organizzazione; Coinvolgimento dei fornitori nella diffusione della cultura dell'ambiente; Contrattualizzare in modo trasparente il servizio di smaltimento rifiuti Migliorare continuamente la gestione del sistema ambientale al fine di ridurre progressivamente gli impatti creati dall'organizzazione; Assicurare e garantire il regolare smaltimento di toner e macchine elettroniche; corretta gestione della carta
Presenza di procedure e regolamenti	PROTOCOLLI AMM03 (Acquisti)
Contestazioni da parte di Autorità di controllo e/o Organi di Vigilanza	Nessuna

1.7. I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO BENI O ALTRE UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA

I reati esaminati in questo paragrafo sono stati introdotti all'art. 25-octies del Decreto dall'art. 63 del D. Lgs. 231/2007 che ha ampliato il catalogo dei reati presupposto, introducendo le fattispecie di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

1.7.1. Tipologia dei reati

Art. 648 c.p.: Ricettazione

Art. 648-bis c.p.: Riciclaggio



*Ente Lombardo
per la Formazione d'Impresa*

Art. 648-ter c.p.: Impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita

Art. 648 – Ricettazione (art. 648 c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da € 516,00 a € 10.329,00. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a € 516,00, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 1.032,00 a € 15.493,00. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648-ter - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 1.032,00 a € 15.493,00. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è

diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648-ter 1 – Autoriciclaggio

Chiunque impiega i proventi di un delitto non colposo in attività economiche o finanziarie, ovvero li impiega con finalità speculative, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 10.000 ad euro 100.000, se dal fatto deriva nocimento alla libera concorrenza, alla trasparenza e all'andamento dei mercati.

Se i proventi derivano da un delitto doloso per il quale è stabilita la pena della reclusione nel massimo fino a cinque anni, si applica la pena della reclusione fino a sei anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, bancaria o finanziaria.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica in ogni caso l'ultimo comma dell'articolo 648.

1.7.2. Individuazione delle aree a rischio reato

L'ente segnala quali aree a rischio:

ATTIVITA' A RISCHIO DIRETTO:

- 1) *Gestione acquisti di beni e servizi*



*Ente Lombardo
per la Formazione d'Impresa*

- 2) *Selezione fornitori*
- 3) *Aree ove si effettuano operazioni commerciali (ove è ipotizzabile che tali operazioni avvengano anche solo parzialmente, in contanti.*

Condotte: Si considera primario allo scopo di prevenire tali condotte illecite evitare l'utilizzo di denaro contante oppure ridurlo a cifre minime e comunque identificare apposita procedura che metta in evidenza la tracciabilità del denaro utilizzato in ogni singola fase di gestione (da provenienza a destino d'uso); inoltre è opportuna una distinzione netta tra chi propone, chi approva e chi dispone l'utilizzo di denaro contante.

Funzioni a rischio di reato:

La Direzione e l'Amministrazione.

Descrizione delle attività a rischio diretto

1,2,3) Gestione acquisti beni e servizi, Selezione fornitori, Gestione operazioni commerciali

Plausibili condotte illecite	La fattispecie di reato si configura nell'ipotesi in cui si ottenga denaro o beni provenienti da una situazione di delitto al fine di trarne un profitto; chiunque sostituisce o trasferisce denaro di dubbia provenienza o proveniente da delitto non colposo.
indice di rischio	MEDIO
Fattispecie di reato	Art. 648 c.p.: Ricettazione Art. 648-bis c.p.: Riciclaggio Art. 648-ter c.p.: Impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita Art. 648-ter 1 c.p.: Autoriciclaggio
Controlli in essere e richiami documentali	Controllo attivo ed efficace dell'Organismo di Vigilanza anche in coordinamento con il Collegio dei Revisori dei Conti circa il rispetto delle leggi e delle procedure interne (ADEGUAMENTO DELL'ODV ALLE PRESCRIZIONI DALL'ART. 52 D.LGS. 231/07); Evitare al minimo l'utilizzo di danaro in contanti fatto salvo lasciare traccia dell'impiego attraverso apposito registro e comunque relativamente ad utilizzo di somme al di sotto di E60,00
Presenza di procedure e regolamenti	Protocollo di approvvigionamento, di controllo della contabilità, di selezione e valutazione dei fornitori e di scelta dei partner . Protocolli AMM 03 (acquisti) AMM 02(Contabilità), GEN07 (rapporti Partner)
Contestazioni da parte di Autorità di controllo e/o Organi di Vigilanza	Nessuna

1.8. I REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA TRASNAZIONALE



*Ente Lombardo
per la Formazione d'Impresa*

La legge 146/2006¹² ha ampliato l'elenco dei reati presupposto. Tale integrazione è avvenuta, tuttavia, con un richiamo contenuto all'art. 10 della legge citata alla disciplina del Decreto, senza l'introduzione di nuove disposizioni.

1.8.1. Tipologia dei reati

Definizione di reato transazionale:

è il reato punito con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- il reato sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

La responsabilità dell'ente è richiamata in relazione alle fattispecie che seguono:

Art. 416 c.p. Associazione a delinquere

Art. 416-bis c.p. Associazione a delinquere di tipo mafioso

Art. 416-ter c.p. Scambio elettorale politico-mafioso

Art. 74 T.U. 309/1990 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

Art. 648-bis c.p.: Riciclaggio

Art. 648-ter c.p.: Impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita

Art. 12 T.U. 286/1998 Disposizione concernenti il traffico di migranti

Art. 377-bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci

Art. 378-bis c.p. Favoreggiamento personale

1.8.2. Individuazione delle aree a rischio reato

Alcuni progetti gestiti dall'ente vengono condotti a livello internazionale che vuol dire:
o acquisire un bando internazionale
oppure operare in partnership con soggetto internazionale
oppure organizzare un progetto che si svolga in parte in Italia ed in parte all'estero.

Per prudenza si segnala quali possibili aree "sensibili"

- le aree ove si effettuino transazioni, operazioni commerciali, soprattutto ove è ipotizzabile che tali operazioni avvengano anche parzialmente per contanti;
- il processo di selezione dei fornitori;
- il processo di approvvigionamento di beni e servizi.

ATTIVITA' A RISCHIO DIRETTO:

- 1) ciclo di fatturazione;
- 2) gestione delle risorse finanziarie;
- 3) gestione dei rapporti con le Partecipate/Sedi Territoriali Confartigianato Lombardia e con i partner esteri.

Descrizione delle attività a rischio indiretto o collegato:

- 1) individuazione bandi;
- 2) selezione dei fornitori

¹² Si tratta della Legge 16/3/2006 n. 146 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001".



Ente Lombardo
per la Formazione d'Impresa

3) approvvigionamento di beni e servizi;

Funzioni a rischio di reato

DIREZIONE E REFERENTE AMMINISTRATIVO

Descrizione delle attività a rischio diretto

1) CICLO DI FATTURAZIONE

Plausibili condotte illecite	Si individua la fattispecie di reato nell'ambito del processo sopra indicato a fronte del finanziamento di gruppi criminali organizzati (di stampo mafioso e non) aventi anche lo scopo di contrabbandare tabacchi lavorati esteri o di trafficare illecitamente sostanze stupefacenti o psicotrope.
indice di rischio	POCO PROBABILE
Fattispecie di reato	Art. 416 c.p. Associazione a delinquere Art. 416-bis c.p. Associazione a delinquere di tipo mafioso Art. 291-quater T.U. 43/1973 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri Art. 74 T.U. 309/1990 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
Controlli in essere e richiami documentali	Distinzione tra chi autorizza, chi dispone e chi controlla i pagamenti da effettuare; Applicazione dei controlli a preventivo come quelli previsti in riferimento ai reati verso la Pubblica Amministrazione e ai reati societari; Controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari ente; Limitare fino ad escludere l'utilizzo del denaro contante. Prevedere la verifica da parte della funzione competente della regolare e legittima provenienza dei macchinari, attrezzature o apprestamenti eventualmente acquistati o noleggiati Nessun pagamento o incasso deve essere effettuato in assenza dei relativi documenti contabili di supporto (fatture). Verifica la coerenza delle fatture passive con gli altri documenti inerenti il processo di acquisto (Ordine, Contratto, Certificati di pagamento, bonifici ecc). Controllare la corretta gestione dei flussi finanziari.
Presenza di procedure e regolamenti	Schemi di flusso GENERALI e AMMINISTRATIVI (SCH. GEN/AMM)
Contestazioni da parte di Autorità di controllo e/o Organi di Vigilanza	Nessuna

2) GESTIONE RISORSE FINANZIARIE

Plausibili condotte illecite	Si individua la fattispecie di reato nell'ambito del processo sopra indicato a fronte del finanziamento di gruppi criminali organizzati (di stampo mafioso e non) aventi anche lo scopo di contrabbandare tabacchi lavorati esteri o di trafficare illecitamente sostanze stupefacenti o psicotrope.
indice di rischio	POCO PROBABILE
Fattispecie di reato	Art. 416 c.p. Associazione a delinquere Art. 416-bis c.p. Associazione a delinquere di tipo mafioso Art. 291-quater T.U. 43/1973 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri Art. 74 T.U. 309/1990 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
Controlli in essere e richiami documentali	Distinzione tra chi autorizza, chi dispone e chi controlla i pagamenti da effettuare; Applicazione dei controlli a preventivo come quelli previsti in riferimento ai reati verso la Pubblica Amministrazione e ai reati societari;



Ente Lombardo
per la Formazione d'Impresa

	Controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari ente;
Presenza di procedure e regolamenti	Schemi di flusso GENERALI e AMMINISTRATIVI (SCH. GEN/AMM)
Contestazioni da parte di Autorità di controllo e/o Organi di Vigilanza	Nessuna

3) GESTIONE RAPPORTI CON LE PARTECIPATE/SEDI TERRITORIALI e con i PARTNER ESTERI

Plausibili condotte illecite	Si individua la fattispecie di reato nell'ambito del processo sopra indicato a fronte del finanziamento di gruppi criminali organizzati (di stampo mafioso e non) aventi anche lo scopo di contrabbandare tabacchi lavorati esteri o di trafficare illecitamente sostanze stupefacenti o psicotrope.
indice di rischio	MEDIO
Fattispecie di reato	Art. 416 c.p. Associazione a delinquere Art. 416-bis c.p. Associazione a delinquere di tipo mafioso Art. 291-quater T.U. 43/1973 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri Art. 74 T.U. 309/1990 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
Controlli in essere e richiami documentali	Verifica del possesso dei requisiti di accreditamento per gli eventuali partner/associate; Promuovere l'adozione del Modello 231/01 anche alle partecipate/Sedi territoriali. Verifica dei requisiti di onorabilità e professionalità per gli eventuali partner; Distinzione tra le funzioni aziendali che fissano i criteri minimi necessari per poter essere partner e per chi sviluppa gli accordi commerciali con gli stessi; Trasparenza e tracciabilità degli accordi di partnership per la realizzazione di progetti internazionali; Prevedere nei contratti di partnership il rispetto della normativa nel territorio dello stato in cui è prevista la gestione del progetto.
Presenza di procedure e regolamenti	Schemi di flusso GENERALI e AMMINISTRATIVI (SCH. GEN/AMM)
Contestazioni da parte di Autorità di controllo e/o Organi di Vigilanza	Nessuna

1.9. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (L. 633/1941)

L'art 25-novies del D. lgs. 231/01 è stato introdotto dalla Legge 99 del 23/7/2009.

1. Tipologia dei reati

- 1) (Art. 171 co. 1 lett. a) bis legge 633/1941) messa a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa;
- 2) (art. 171 co. 3 legge 633/1941) reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione (...) qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione;
- 3) (art. 171 bis, co. 1 legge 633/1941) abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo



*Ente Lombardo
per la Formazione d'Impresa*

- commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori;
- 4) (art. 171 bis, co. 2 legge 633/1941) riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati;
 - 5) (art. 171 ter legge 633/1941) abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
 - 6) (art. 171 septies legge 633/1941) mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione ;
 - 7) (art. 171 octies legge 633/1941) fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

Individuazione delle aree a rischio reato

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra elencate, le aree a rischio che presentano profili di maggiore criticità sono:

ATTIVITA' A RISCHIO DIRETTO:

- 1) Utilizzo rete informatica e Utilizzo internet, accesso alla rete, posta elettronica. (Tutti i dipendenti spesso sono dotati di computer aziendale)

Funzioni a rischio di reato:

Direzione, Responsabili di Progetto, Referenti Territoriali, Amministratore di Rete

Descrizione delle attività a rischio diretto

Plausibili condotte illecite	Violazioni alle prescrizioni di cui alla normativa di riferimento. Utilizzo dei sistemi informativi dell'ente per copiare, riprodurre, scaricare, duplicare, diffondere, acquistare in tutto o in parte opere e contenuti coperti dal diritto d'autore.
Indice di rischio	BASSO
Fattispecie di reato	art. 171 co. 1 lett. a) bis; art. 171 co. 3; art. 171 bis, co. 1; art. 171 bis, co. 2;



*Ente Lombardo
per la Formazione d'Impresa*

	art. 171 ter; art. 171 septies; art. 171 octies legge 633/1941.
Controlli in essere e richiami documentali	Impegno a garantire il rispetto delle leggi vigenti. Si richiamano il Codice Etico e le Norme Comportamentali nelle lettere di incarico ai docenti e ai tutor. Formazione specifica periodica in materia. Corretta gestione delle fotocopie. Corretta gestione dei servizi informatici. Corretta applicazione delle regole espresse nel DPS con rispetto
Presenza di procedure e regolamenti	Applicazione del Modello nei suoi principi generali, del Documento Programmatico per la Sicurezza dei Dati, del Codice Etico e delle Norme Comportamentali.
Contestazioni da parte di Autorità di controllo e/o Organi di Vigilanza	Nessuna

1.10. I REATI DI FALSO NUMMARIO, I REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO E DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA, DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO, ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E MANIPOLAZIONE DEL MERCATO, MUTILAZIONE DI ORGANI GENITALI FEMMINILI

Nell'ambito dell'analisi, tali tipologie di reato sono state valutate come residuali e di scarso rilievo in termini di rischio per CONFARTIGIANATO LOMBARDIA, in quanto ipotizzabili solo in astratto LE SEGUENTI FATTISPECIE DI REATO: , i reati di falso nummario, i reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, i delitti di criminalità organizzata, delitti contro l'industria ed il commercio, abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

L'Ente, comunque, prescrive il pieno rispetto delle leggi vigenti, richiama il proprio Codice Etico e le Norme di Condotta ed in generale l'applicazione del Modello in tutti i suoi principi.

Inoltre al fine di una maggior tutela rispetto ai reati con finalità di terrorismo ,l'Ente instaura rapporti solo con soggetti che non abbiano precedenti penali e/o carichi pendenti per reati di questa fattispecie.

10. IL CONTROLLO INTERNO

L'ente ha individuato i principi basilari che consentono e agevolano il controllo interno relativo all'attuazione del Modello 231/01.

1) Individuazione delle funzioni

L'analisi e la definizione esatta dell'assetto organizzativo della società è fondamentale e propedeutico alla corretta individuazione delle diverse funzioni aziendali, anche in relazione alle deleghe esistenti.

In tale direzione si fa riferimento all' Organigramma Funzionale in essere in azienda e alla definizione chiara ed inequivocabile di compiti e responsabilità in relazione a ciascuna funzione aziendale come individuato nel Manuale della Qualità di **ELFI**.

2) Separazione e contrapposizione delle responsabilità

Si persegue l'obiettivo di separare, all'interno del singolo processo a rischio e di quelli ad esso indirettamente collegati, la funzione decisionale e autorizzativa, da quella che realizza la spesa e quella, infine, che controlla.



*Ente Lombardo
per la Formazione d'Impresa*

Questo deve valere per tutti i poteri dell'organico aziendale, i quali devono essere soggetti a controlli predefiniti e proceduralizzati.

3) Procedure chiare, organiche e definite

Tutti i processi aziendali, in modo particolare quelli a rischio, devono essere definiti da procedure, regole, protocolli chiari, univoci, organici e resi noti ai destinatari.

4) Il Modello Organizzativo e Gestionale prevede controlli di *routine* e controlli a sorpresa, periodici, nei confronti delle attività aziendali sensibili e delle funzioni coinvolte.

5) Il Modello Organizzativo e Gestionale raccomanda di definire specifiche procedure di ricerca ed identificazione dei rischi, laddove si presentino circostanze particolari, quali ad esempio un elevato turn-over del personale ovvero l'emersione di precedenti violazioni.

6) Documentazione dei controlli

E' fondamentale la c.d. "tracciabilità" dei controlli effettuati in ciascun processo, così da poter anche successivamente risalire e verificare chi ha effettuato il controllo e la correttezza del suo operato.